

Frase offensiva nell'atto redatto dal legale: ne risponde il cliente. Salvo diritto di rivalsa.

La domanda di risarcimento ex articolo 89 c.p.c., per la frase offensiva contenuta nella comparsa di risposta, redatta per il suo cliente dall'avvocato deve essere proposta soltanto nei confronti del primo, quale parte del giudizio, e non contro il suo difensore.

Questo è quanto ha deciso la Corte di cassazione in una sentenza dello scorso 9 settembre, la n. 23333.

La Suprema Corte ha precisato che "l'articolo 83 c.p.c., che il difensore sta in giudizio in luogo della parte del quale ha assunto il patrocinio. Tale particolare rapporto, da alcuni qualificato come vera e propria sostituzione, più che di rappresentanza, a causa della identificazione tra i due soggetti, comporta che gli atti compiuti dal difensore sono direttamente riferibili alla parte da lui assistita. Ne consegue che non può il difensore assumere nell'ambito del processo la veste di parte.

In applicazione di tale principio, è stato affermato che delle offese contenute negli scritti difensivi risponde, ai sensi dell'articolo 89 c.p.c., sempre la parte, anche quando provengano dal difensore (Cass. 11063/02) e destinatario della domanda di risarcimento del danno ex articolo 89 c.p.c., comma 2, e' sempre e solo la parte (legittimata passivamente), la quale - se condannata - potrà rivalersi nei confronti del difensore, cui siano addebitabili le espressioni offensive, ove ne ricorrano le condizioni (Cass. 10916/01, specie in motivazione).

Nel caso di specie, quindi, la domanda di risarcimento ex articolo 89 c.p.c., per la frase contenuta nella comparsa di risposta redatta per il convenuto V. dall'avv. Va. doveva essere proposta (ma non lo e' stata) soltanto nei confronti del V. , quale parte del giudizio, e non contro il suo difensore, come invece e' avvenuto.".